

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2158

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOSCA

Agevolazioni fiscali e contributive per l'assunzione di *temporary manager* da parte delle piccole e medie imprese

Presentata il 5 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi economica che sta vivendo il tessuto produttivo del nostro Paese è fonte di numerose difficoltà per le piccole e medie imprese che animano la filiera aziendale italiana.

La scarsa capacità gestionale e competitiva delle piccole e medie imprese richiede, quindi, l'introduzione di strumenti e di benefici fiscali flessibili unitamente all'introduzione di nuove capacità manageriali utili a gestire, in modo equilibrato, situazioni di significativa difficoltà aziendale.

Un'altra situazione che merita notevole attenzione si sostanzia nell'aumento della mobilità manageriale, specie di quella « over 50 », e nella conseguente necessità di

una sua riduzione e di un recupero dell'ingente quantità di risorse che, in conseguenza della mobilità di tali soggetti, rischia di disperdersi.

La presente proposta di legge mira a sviluppare uno strumento capace di coniugare le peculiarità dell'una e dell'altra problematica mediante l'elaborazione di una soluzione normativa proiettata sulla necessità di favorire la presenza e il lavoro, all'interno del tessuto imprenditoriale piccolo e medio, di *manager* temporanei e a progetto che sappiano gestire e organizzare le criticità delle aziende.

Il primo esempio di legge italiana che riconosce il *temporary management* e le

società che lo forniscono è la legge n. 7193 del 1997, della regione Umbria, cui va riconosciuto il merito di interpretarne nel giusto modo i principi base (elevata *seniority*; interventi per innovazione e per diversificazione, a livello di *top management* e funzionale; necessità di un progetto con obiettivi ben definiti; intervento anche attraverso società specializzate). Nata con logiche diverse, ma utilizzata da alcune aziende per progetti di *temporary management*, è la legge n. 266 del 1997 (« legge Bersani ») che riconosce un risparmio economico pari al 50 per cento dei contributi per le imprese con meno di 250 dipendenti che utilizzino dirigenti in mobilità.

Nel 2003 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza ha varato un progetto di finanziamento di interventi di questo tipo.

Nel 2004 la Commissione Lavoro della Camera dei deputati ha esaminato una proposta di legge (atto Camera n. 5421, XIV legislatura) che prevedeva agevolazioni fiscali per interventi nelle piccole e medie imprese (PMI). Un ulteriore esempio viene dalla regione Friuli Venezia Giulia (legge n. 4 del 2005), mediante la previsione di incentivi per l'utilizzo di *manager* a tempo determinato che, a fronte di *business plan* definiti, aiutino le PMI a gestire i loro progetti.

Sulla base, quindi, delle esperienze pregresse con le PMI nonché delle precedenti elaborazioni giuridiche e dei recenti incontri con le stesse PMI e asso-

ciazioni imprenditoriali, emergono tre questioni centrali:

1) il forte bisogno da parte delle PMI di acquisire *know how* e competenze manageriali e di gestione di alto livello;

2) le difficoltà a effettuare una ricerca e una selezione autonome efficaci per contesti poco o quasi per nulla abituati a relazionarsi con *manager*;

3) la necessità di un affiancamento che favorisca l'inserimento del *manager* e una sua piena operatività in contesti piccoli e per lo più familiari.

La presente proposta di legge mira a offrire risposte adeguate alle suddette questioni.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge: prevedere agevolazioni fiscali per le PMI in caso di assunzione di un dirigente temporaneo o a progetto, altamente qualificato e in mobilità. L'articolo 2 è dedicato alle definizioni; l'articolo 3 definisce i requisiti specifici che il *manager* deve avere per consentire alle PMI di avvalersi dei benefici fiscali previsti. All'articolo 4 si stabiliscono i criteri e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali alle PMI che decidano di avvalersi della professionalità di un *manager* in mobilità. All'articolo 5 sono determinate le modalità contrattuali con le quali è possibile assumere i *manager* da parte delle PMI e, in ultimo, all'articolo 6 sono previste le agevolazioni fiscali spettanti alle stesse PMI.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, riconoscendo e promuovendo il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) nello sviluppo economico e sociale nazionale, è finalizzata a incentivare lo sviluppo del *temporary management* come strumento capace di coniugare la capacità gestionale e competitiva delle PMI con la professionalità e con la maturità gestionale di dirigenti, di seguito denominati « *manager* », altamente qualificati e in mobilità. La presente legge favorisce, altresì, tramite la concessione di agevolazioni fiscali alle PMI, l'introduzione di processi gestionali e manageriali innovativi volti a sviluppare le capacità produttive delle PMI, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato o di contratti a progetto con le figure manageriali.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Per « *temporary manager* » si intende un professionista qualificato, cui è affidata, dalla proprietà, la gestione di tutta l'azienda o di un ramo dell'azienda stessa o di una struttura ovvero di una funzione. È possibile affidare al professionista lo sviluppo e l'attuazione di un progetto determinato.

2. Per « piccola impresa » si intende l'impresa con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo o con un bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro in conformità ai parametri stabiliti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, di seguito denominata « raccomandazione CE ».

3. Per « media impresa » si intende un'impresa con meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero con un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, in conformità ai parametri stabiliti dalla raccomandazione CE.

4. Per « *business plan* » si intende un documento scritto che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti di un progetto imprenditoriale. Il *business plan* è costituito da una parte descrittiva e da una parte analitica. La parte descrittiva reca il piano relativo alle azioni strategiche che l'impresa intende avviare relativamente alla propria missione, al proprio sistema di offerta, al mercato di riferimento, al posizionamento nei confronti dei concorrenti, alle politiche di *marketing* e all'assetto organizzativo. La parte analitica reca le proiezioni economico-finanziarie degli effetti delle azioni strategiche, necessarie a dimostrarne la fattibilità economica e la sostenibilità finanziaria.

ART. 3.

(*Requisiti del temporary manager*).

1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il *temporary manager* deve avere svolto le funzioni professionali in qualità di dirigente per un periodo di:

a) almeno dieci anni presso imprese con più di 10 dipendenti, per interventi di natura funzionale;

b) almeno quindici anni presso imprese con più di 50 dipendenti, per interventi di natura gestionale complessiva.

2. Al fine di usufruire dei benefici di cui all'articolo 6, è fatto obbligo alle PMI di dichiarare che il *temporary manager* non ha avuto rapporti pregressi di dipendenza o di collaborazione duratura con l'impresa medesima o con imprese ad essa comunque collegate e che non sussistono rapporti di parentela con la famiglia del titolare dell'impresa stessa.

3. Il *temporary manager* non deve aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

ART. 4.

(*Criteri e modalità di applicazione delle agevolazioni alle PMI*).

1. Le PMI, al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 6, devono presentare lo stato patrimoniale e il bilancio aziendale in attivo e certificato.

2. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 6 si applicano alle PMI che, all'atto della stipulazione del contratto con il *temporary manager*, sono dotate di un progetto imprenditoriale recante in particolare:

a) la crescita dimensionale dell'impresa;

b) i processi di internazionalizzazione dell'impresa;

c) la razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;

d) le situazioni di successione generazionale dell'impresa;

e) i processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l'apertura a terzi della stessa impresa;

f) il trasferimento di *know how* e di competenze manageriali.

3. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 6 si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata esclusivamente all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi mediante l'utilizzazione di *temporary manager* con le modalità previste dalla presente legge.

ART. 5.

(*Stipula di contratti con i temporary manager*).

1. Le PMI possono stipulare con *temporary manager*, anche in mobilità, contratti a progetto o contratti a tempo determinato. Tali contratti non possono comunque avere durata inferiore a sei mesi.

2. Ai *temporary manager* assunti dalle PMI sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

ART. 6.

(*Agevolazioni fiscali e contributive*).

1. Le PMI, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, usufruiscono delle seguenti agevolazioni fiscali e contributive:

a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del *temporary manager* in mobilità;

b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del *temporary manager*; qualora il *temporary manager* sia in mobilità tale esenzione si applica nella misura del 60 per cento.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0020450